



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICEDIRETTORE GENERALE

N. 51 DEL 08/09/2026

OGGETTO: Esecuzione sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - Sez. 4 staccata di Siracusa n. 4630/2026 resa nel giudizio di ottemperanza tra Soc. Coop. Progresso – Montegrappa c/ Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, R.G.A. n. 750/2025 per l'esecuzione del giudicato di cui alla pronuncia n. 4792/2022 del 10/05/2022 della C.G.T. Regionale della Sicilia. Pagamento spese processuali.

Impegno e liquidazione somme.

L'anno duemilaventisei il giorno otto del mese di settembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania, Via Centuripe n.1/A, il Vicedirettore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.9.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 16.10.2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è

proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18.12.2018, n.11 dell’1.7.2019 e n.47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 50 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

TENUTO CONTO che l’art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che in mancanza dell’approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell’ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicito dal punto 8 dell’Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 riformulato adottato con delibera consortile n. 31 del 18/11/2025 dal Commissario Straordinario ed approvato dal competente organo tutorio con DRS 11230 del 9 dicembre 2025;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale anno 2026-2028 adottato con Delibera consortile n. 12 del 12.06.2026 dal Commissario Straordinario ed in corso di approvazione da parte del competente organo tutorio;

VISTA la nota prot. n. 144281 del 31.08.2026 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, assunta al protocollo dell’Ente in data 01.09.2026 al n. 2643 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.09.2026 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026;



VISTA la sentenza n. 4792/2022, depositata il 20.05.2022, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione 04, nel procedimento d’appello R.G. n. 788/2022, tra Soc. Coop. Progresso – Montegrappa c/ Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da Società avverso la sentenza n. 3645/2021 resa dalla Corte di Giustizia Provinciale di Siracusa - Sez. 2, per l’annullamento della cartella di pagamento n.29820200012973149 per spese manutenzione irrigua 2016 e 2017;

CHE la citata sentenza veniva notificata al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa il 17.07.2023 unitamente all’atto di messa in mora ex art. 70, comma 2, D. Lgs. N. 546 del 1992 nell’interesse della Cooperativa Progresso Montegrappa al fine di ottenere il pagamento della somma di €2.772,20 oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria fino al saldo e spese occorse;

CHE in regione del mancato spontaneo adempimento del Consorzio al pagamento delle spese di giudizio disposte in sentenza, la creditrice promuoveva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, iscritto R.g.A. 750/2025, notificato il 06.02.2025 e assunto al prot. 406 per l’ottemperanza del giudicato della sentenza n. 4792/2022 già detta;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - Sez. 4 staccata di Siracusa n. 4630/2026, dep. il 25.06.2026, assunta agli atti con prot. 1873/2026, resa nel giudizio di ottemperanza R.G.A. n. 750/2025 anzidetto, con la quale la Corte ha accolto il ricorso e per l’effetto ordinato al Consorzio di Bonifica 10 SR di provvedere al pagamento delle spese



processuali liquidate con la sentenza n. 4792/2022 depositata il 20.5.2022 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - sezione staccata di Siracusa e condannato, altresì, l'Ente al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente liquidate in complessivi €991,00, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA (€1.445,99);

CONSIDERATO che il mancato adempimento alle statuizioni della sentenza determinerebbe la possibile nomina di un Commissario ad Acta per l'esecuzione dei titoli detti;

VALUTATA, pertanto, la necessità e convenienza per l'intestato Consorzio di provvedere al pagamento di quanto dovuto al fine di non aggravare ulteriormente le spese a carico dell'Ente e, conseguentemente formalizzare la presente delibera con l'imputazione della relativa spesa al bilancio dell'Ente e la liquidazione di quanto dovuto a parte creditrice per complessivi € 4.218,19;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE in favore del creditore soc. Coop Agricola Progresso Montegrappa - C.F. e P.I. 00227610896, con sede in Francofonte (SR) Via On. Sebastiano Franco n. 65 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di spese legali gli importi di € 2.772,20 giusto atto di messa in mora ex art. 70, comma 2, D. Lgs. N. 546 del 1992 notificato il 17.07.2023 per l'esecuzione della Sentenza n. 4792/2022, depositata il 20.05.2022, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale per la Sicilia, Sezione 04, nel procedimento d'appello R.G. n. 788/2022 ed €991,00, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA (pari ad €1.445,99) disposti con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia - Sez. 4 staccata di Siracusa n. 4630/2026, dep. il 25.06.2026 resa nel giudizio di ottemperanza R.G.A. n.750/2025, per l'importo complessivo di €4.218,19;

DI IMPUTARE la superiore spesa al capitolo 100429 del bilancio d'esercizio.

Il Vicedirettore Generale
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)

Il Dirigente dell'Area Amministrativa *ad interim*
(Dott. Giovanni Gurrieri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria *ad interim*
(Dott. Sebastiano Cannarella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 51 del 08/09/2026 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorzio10sr.it) sezione Albo Pretorio dal 08/09/2026 al _____

_____, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott. Andrea Zarbano)